



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Il Direttore Generale Giustizia Civile



n_dg.DAG.17/09/2013.0121532.U


Roma, 16 settembre 2013

Al Signor Presidente
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, n. 160
ROMA

Oggetto: Quesito in tema di Società a responsabilità limitata semplificata e modello standard a norma dell'art. 2463 bis del codice civile e del D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

Ad integrazione della nota n. 118972.U dell'11/09/2013 afferente la applicabilità del modello standard tipizzato di atto costitutivo delle srl semplificate previsto nel dm n. 138 del 2012, si specifica che a seguito delle modifiche apportate all'art. 2463 bis c.c., l'amministratore può essere nominato anche fra un non socio, di talchè anche la clausola sub 5 del modello deve ritenersi soppressa.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Ufficio III

Roma, 11 settembre 2013

Al Signor Presidente
del Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160
00196 ROMA

OGGETTO: quesito in tema di società a responsabilità limitata semplificata e modello standard a norma dell'art. 2463 bis del codice civile e del D.M. 23 giugno 2012, n. 138

Come noto i commi 13 e 15 dell'art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, modificano sensibilmente la disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata.

Segnatamente, l'intervento normativo ha modificato l'art. 2463bis c.c.:

- abolendo il requisito anagrafico (comma 1)
- stabilendo che gli amministratori possano essere scelti anche tra non soci (comma 2 punto 6)

- stabilendo che le clausole del modello standard di atto costitutivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 sono inderogabili (comma 3).

Le questioni sottoposte riguardano la concreta applicazione del modello standard di atto costitutivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, in quanto esso non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c., da leggersi in relazione con l'art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma.

In considerazione di quanto sopra osservato si ritiene di condividere l'assunto espresso da codesto Consiglio nazionale riguardo alla soppressione dal modello standard tipizzato della clausola sub 4, in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

Per quanto riguarda viceversa le ulteriori clausole contenute nel modello standard tipizzato di atto costitutivo, si ritiene allo stato che esse restino applicabili così come attualmente formulate nell'allegato al D.M. sopra citato.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

